

PROGRAMMA ASSICURATIVO CARTA BANCOPOSTA PIU'



POLIZZA COLLETTIVA N. CO0900001

(contratto di assicurazione per perdite pecuniarie e altri danni ai beni)

FASCICOLO INFORMATIVO

(Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010)

Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti documenti:

1. **Nota Informativa;**
2. **Glossario;**
3. **Condizioni di Assicurazione.**

“Il presente Fascicolo Informativo deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa”.

ULTIMA MODIFICA FEBBRAIO 2017

NOTA INFORMATIVA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE POLIZZA N. CO0900001

(Ai sensi del D.Lgs n° 209/2005 "Codice delle Assicurazioni" e delle disposizioni Ivass vigenti)

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente e l'Assicurato debbono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

London General Insurance Company Ltd. Società inglese con sede legale in TWENTY Kingston road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4LG, Gran Bretagna, numero di registrazione 1865673 (UK), autorizzata nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority e vigilata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority (FRN202689), con sede secondaria in Bresso (MI), Via De Amicis 2, registrata presso il Registro delle imprese di Milano al n. 209821/1997, Codice Fiscale e Partita Iva 12181980157, operante in Italia in sede di stabilimento in base al decreto legislativo n. 23 del 7 settembre 2005 n. 209 per i rami 1, 2, 3, 9, 16 (articolo 2.3 del Decreto Legislativo n. 209 del 9 luglio 2005).

Sito internet: www.londongeneralinsurance.it; Indirizzo e-mail: info.it@thewarrantygroup.com

Telefono: 02.777.31.407 – 02.777.31.416 - Fax: 02.777.31.400 – 02.777.31.401

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

In base ai dati riferiti all'ultimo bilancio approvato al 31.12.2015, il patrimonio netto è di GBP 88,6 milioni (euro* 120,2 milioni) di cui il capitale sociale ammonta a GBP 15 milioni (euro* 20,4 milioni). Le riserve patrimoniali ammontano a GBP 73,6 milioni (euro* 99,9 milioni). L'indice di solvibilità è pari al 385,7%. Si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

*Sulla base del tasso di cambio dell'1,3568.

Si rinvia al sito internet della Compagnia di Assicurazione per la consultazione di eventuali aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La Polizza Collettiva è stipulata con tacito rinnovo. **Le singole coperture assicurative offerte non prevedono tacito rinnovo e la loro efficacia è connessa alla efficacia della Polizza Collettiva.** Si rinvia all'art. 6 (Effetto e cessazione delle garanzie nei confronti degli Assicurati) delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

3.1 Oggetto della garanzia “Protezione Furto e Rapina del contante”

La Compagnia di Assicurazione si impegna a indennizzare l'Assicurato nel caso di furto o di rapina, in tutto o in parte, dell'importo in contanti prelevato presso uno sportello bancario automatico (ATM), situato nel Territorio, che sia stato prelevato per intero con una Carta BancoPostaPiù e a condizione che il furto o la rapina si siano verificati **entro 12 ore dalla effettuazione del prelievo, fino a concorrenza dell'importo massimo di 500 euro.**

AVVERTENZA: si prega di prendere visione delle **esclusioni** disciplinate all'art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

ESEMPIO FUNZIONAMENTO GARANZIA “Protezione Furto e Rapina del contante”:

- 1) L'Assicurato preleva da uno sportello bancario automatico (ATM), con Carta BancoPostaPiù, l'importo di euro 600 e, entro le 12 ore successive, subisce un furto del contante così prelevato. La Compagnia di Assicurazione pagherà all'Assicurato un indennizzo pari a 500 euro, in quanto limite massimo dell'indennizzo previsto ai sensi dell'art. di Assicurazione 2.3 delle Condizioni di Assicurazione.
- 2) L'Assicurato preleva da uno sportello bancario automatico (ATM), con Carta BancoPostaPiù, l'importo di euro 500 e dopo 24 ore subisce un furto del contante così prelevato. La Compagnia di Assicurazione non

provvederà al pagamento di alcun indennizzo, poiché il furto si è verificato oltre il termine di 12 ore previsto dall'art. 2.4 e 2.6 delle Condizioni di Assicurazione.

3.2 Oggetto della garanzia “utilizzo fraudolento”

La Compagnia di Assicurazione si impegna a indennizzare l'Assicurato nel caso di utilizzo fraudolento della Carta BancoPostaPiù di cui l'Assicurato abbia perso il possesso a seguito del verificarsi di uno dei seguenti eventi: furto, rapina, furto con destrezza (nel caso in cui l'Assicurato avesse indossato la Carta BancoPostaPiù), smarrimento oppure furto commesso all'interno dell'abitazione dell'Assicurato, secondo quanto meglio descritto nell'art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione, fino a concorrenza dell'**importo massimo di 500 euro** e a condizione che l'utilizzo fraudolento della Carta BancoPostaPiù sia avvenuto al più tardi **entro 48 ore dalla perdita di possesso della Carta BancoPostaPiù.**

AVVERTENZA: si prega di prendere visione delle **esclusioni** disciplinate all'art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione e della **decorrenza della copertura** prevista a seconda della modalità con la quale si è verificata la perdita di possesso della Carta BancoPostaPiù, descritta all'art. 3.4 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

ESEMPIO FUNZIONAMENTO GARANZIA “utilizzo fraudolento”

- 1) A seguito di smarrimento da parte dell'Assicurato della Carta BancoPostaPiù, l'Assicurato attiva la procedura di blocco, come previsto dall'art. 3.6 delle Condizioni di Assicurazione e provvede alla regolare denuncia di smarrimento all'autorità giudiziaria. Tuttavia, prima della richiesta di blocco, la Carta BancoPostaPiù viene utilizzata per prelevare in contanti l'importo di 1.000 euro. Verificato che (i) la richiesta di blocco e la denuncia all'autorità sono state formulate entro le 48 ore dal verificarsi dello smarrimento e che (ii) il prelievo si è verificato nelle 48 ore precedenti la richiesta di blocco, la Compagnia di Assicurazione pagherà all'Assicurato l'importo di euro 500, in quanto limite massimo dell'indennizzo previsto ai sensi dell'art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione.
- 2) La Carta BancoPostaPiù viene sottratta all'Assicurato a seguito di furto nell'abitazione del medesimo e, successivamente, l'Assicurato provvede a denunciare il furto e a richiedere il blocco della carta. Verificato che (i) la richiesta di blocco e la denuncia all'autorità sono state formulate dopo le 48 ore dal verificarsi del furto e che (ii) il prelievo si è verificato nelle 48 ore precedenti la richiesta di blocco, la Compagnia di Assicurazione non provvederà al pagamento di alcun indennizzo in favore dell'Assicurato dal momento che la richiesta di blocco e/o la denuncia del furto della Carta BancoPostaPiù sono state formulate oltre il termine di 48 ore previsto nell'art. 3.4 e nell'art. 3.6 delle Condizioni di assicurazione.

3.3 Oggetto della garanzia “Protezione acquisto”

La Compagnia di Assicurazione si impegna a indennizzare l'Assicurato nel caso di acquisto di un bene di consumo - il cui prezzo, interamente pagato dall'Assicurato con Carta BancoPostaPiù - non sia inferiore a 75 euro, e che, nei 60 giorni successivi, sia stato: (i) sottratto all'Assicurato a seguito del verificarsi di uno dei seguenti eventi: rapina, scippo, furto con destrezza (nel caso in cui l'Assicurato avesse indossato il bene), furto nell'abitazione dell'Assicurato, furto nell'autovettura dell'Assicurato, oppure (ii) danneggiato, secondo quanto meglio descritto all'art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione, fino a concorrenza dell'**importo massimo di 1.000 euro.**

AVVERTENZA: si prega di prendere visione delle **esclusioni** disciplinate all'art. 4.2 delle Condizioni di Assicurazione e della **decorrenza della copertura** descritta all'art. 4.4 nonché della **esistenza della franchigia e del massimale indicati agli artt. 4.3 e 4.5.** delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

ESEMPIO FUNZIONAMENTO GARANZIA “Protezione acquisto”

- 1) L'Assicurato acquista una fotocamera digitale in un centro commerciale e paga il prezzo di 300 euro con Carta BancoPostaPiù. Successivamente, il bene acquistato viene sottratto all'Assicurato. L'Assicurato denuncia regolarmente il furto all'autorità competente,

PROGRAMMA ASSICURATIVO CARTA BANCOPOSTA PIU'

entro le 12 ore dal furto, come indicato all'art. 4.7 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia pagherà all'Assicurato, a titolo di indennizzo, l'importo di 265 euro, corrispondente al prezzo di acquisto della fotocamera riportato nello scontrino emesso dal venditore, dedotti 35 euro di franchigia indicata all'art. 4.5 delle Condizioni di Assicurazione.

- 2) L'Assicurato acquista un televisore da un rivenditore autorizzato e paga il prezzo di 2.000 euro con Carta BancoPostaPiù. Nei 15 giorni successivi all'acquisto il televisore subisce un danno accidentale, come descritto agli artt. 4.1 e 4.2 delle Condizioni di Assicurazione e l'Assicurato provvede a farlo visionare da un riparatore che attesta che il bene non può essere riparato. La Compagnia di Assicurazione, ricevuta la necessaria documentazione e verificato che il danno accidentale è stato denunciato entro 30 giorni dall'accadimento, come previsto dall'art. 4.7 delle Condizioni di Assicurazione, pagherà all'Assicurato, a titolo di indennizzo, l'importo di 1.000 euro corrispondente, nell'impossibilità di riparare il bene, al prezzo di acquisto del televisore, tuttavia cappato all'importo massimo indennizzabile ai sensi dell'art. 4.3 delle Condizioni di Assicurazione.

3.4 Oggetto della garanzia "Sicuri-on-line"

La Compagnia di Assicurazione si impegna a indennizzare l'Assicurato nel caso di acquisto di un bene di consumo su un sito di e-commerce, con prezzo di vendita non inferiore a 200 euro, interamente pagato dall'Assicurato con Carta BancoPostaPiù, che non sia conforme alla descrizione effettuata dal venditore sul sito e: (i) il venditore provveda a sostituire il bene ma non rimborsi all'Assicurato i costi per il ritiro e per la consegna del bene stesso; oppure (ii) non provveda alla sostituzione del bene o al rimborso del prezzo di acquisto nei 90 giorni successivi al giorno in cui l'Assicurato ha restituito il bene al venditore; oppure (iii) il venditore rifiuti di sostituire e di rimborsare il bene, come meglio indicato all'art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: si prega di prendere visione delle **esclusioni** disciplinate all'art. 5.2 delle Condizioni di Assicurazione e della **decorrenza della copertura** descritta all'art. 5.4 nonché della **esistenza del massimale indicato agli artt. 5.3** delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

AVVERTENZA: si prega di prendere visione delle limitazioni di cui all'art. 5.5 (**Territorialità**) delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

ESEMPIO FUNZIONAMENTO GARANZIA "Sicuri-on-line"

- 1) L'Assicurato acquista una fotocamera su un sito di e-commerce, con sede legale nel Territorio, come previsto all'art. 5.5, al prezzo di 300 euro che paga interamente con Carta BancoPostaPiù. Nei 14 giorni successivi al ricevimento del bene, l'Assicurato riscontra che esso non è conforme al contratto di vendita, così come richiesto dall'art. 129 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) (es. bene non conforme alla descrizione fatta dal venditore o inidoneo all'uso al quale servono normalmente beni dello stesso tipo), e rispedisce il bene al venditore chiedendo la sostituzione del bene medesimo o la restituzione del prezzo pagato. Il venditore offre di rimborsare il prezzo del bene ma, nei 90 giorni successivi, non riaccredita sulla Carta BancoPostaPiù il prezzo pagato dall'Assicurato. La Compagnia di Assicurazione, verificata la sussistenza delle condizioni per l'operatività della garanzia, pagherà all'Assicurato, a titolo di indennizzo, l'importo di 300 euro che rappresenta il prezzo di acquisto del bene, come risultante dalla conferma d'ordine del bene acquistato online e dall'estratto conto della Carta BancoPostaPiù.

4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio

Dichiarazioni false o reticenze del Contraente su circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare gli effetti sulla prestazione. Si rinvia agli artt. 1892 e 1893 Codice Civile per le conseguenze.

5. Premi

La copertura assicurativa è totalmente gratuita per l'Assicurato. Il Contraente è tenuto a corrispondere un premio unico anticipato mediante bonifico bancario per ciascuna Carta BancoPostaPiù emessa nel periodo di durata della Polizza Collettiva.

Le conseguenze del mancato pagamento del premio sono disciplinate dall'art. 1901 c.c.

6. Rivalse

AVVERTENZA: Il contratto non prevede specifiche azioni di rivalsa, fatto salvo il diritto dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c.

7. Diritto di recesso

L'Assicurato può chiedere per iscritto al Contraente di cessare il rapporto contrattuale derivante dalla adesione alla Polizza Collettiva, prima della naturale scadenza delle coperture previste dalla Polizza medesima, entro la fine di ciascuna ricorrenza annuale della data di attivazione della Carta BancoPostaPiù.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti di cui al contratto termineranno dopo due anni dalla data dell'evento che li ha generati, in base a quanto previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile.

9. Legge applicabile

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

10. Regime fiscale

Il premio è soggetto a un'imposta pari al 22,25%. Le imposte e qualsiasi onere fiscale relativi al presente contratto sono a carico del Contraente

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

"AVVERTENZA": Sono previste specifiche modalità e termini per attivare la procedura e ottenere l'indennizzo. Si rinvia, per ciascuna garanzia, agli articoli 2.6, 3.6, 4.7 e 5.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: London General Insurance Company Ltd., Ufficio Reclami, Via De Amicis 2 20091 Bresso (MI) ovvero via fax al numero: 02.777.31.400 o per email all'indirizzo: info.it@thewarrantigroup.com. L'esponente potrà avvalersi modello di reclamo disponibile sul sito dell'IVASS alla sezione "come presentare un reclamo" ("Facsimile di reclamo all'impresa") ovvero anche sul sito della Compagnia, tramite link al sito dell'IVASS. Il reclamo deve contenere i seguenti

elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa (dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato), breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto, in tutto o in parte, dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto con copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamante potrà avvalersi del modello di reclamo disponibile sul sito dell'IVASS alla sezione "come presentare un reclamo" ("Facsimile di reclamo all'IVASS"), ovvero anche sul sito della Compagnia, tramite link al sito dell'IVASS.

I reclami potranno essere indirizzati anche al Financial Ombudsman Service (FOS) di cui London General Insurance Company Ltd. è membro, ai seguenti recapiti Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London E14 9SR, tel: 0800 023 4567 o +44300 123 9 123. Website: www.financial-ombudsman.org.uk

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. In particolare, si informa che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, in caso di controversia inerente a o derivante dal contratto di assicurazione, la parte che intenda promuovere una causa dovrà previamente esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, deferendo la controversia a uno degli Organismi di mediazione abilitati che abbia sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

London General Insurance Company Ltd. è direttamente responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Gary Jennison

GLOSSARIO

Il significato dei termini in lettera maiuscola della Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è il seguente:

Assicurato, beneficiario: il soggetto, persona fisica titolare di una Carta BancoPostaPiù, il cui interesse è tutelato dal contratto di assicurazione e a favore del quale viene corrisposto l'Indennizzo.

Carta, Carta di Credito: la carta di credito BancoPostaPiù emessa da Compass Banca s.p.a. di cui l'Assicurato è titolare.

Compagnia di Assicurazione: London General Insurance Company Ltd.

Contraente: Compass Banca S.p.A.

Decorrenza e durata: per decorrenza si intende la data a partire dalla quale le coperture assicurative previste dalla Polizza Collettiva sono efficaci; per durata il periodo entro il quale il Sinistro è indennizzabile.

Franchigia Assoluta: la somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

Limite massimo per sinistro: il limite massimo di Indennizzo dovuto per il pagamento all'Assicurato per ciascun Sinistro e per ciascun periodo assicurativo.

Polizza Collettiva: il contratto di assicurazione in forma collettiva stipulato tra la Compagnia e Compass Banca s.p.a. a beneficio dei titolari di Carta BancoPostaPiù.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, che include anche ogni tassa e onere legislativamente previsto

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Territorio: i Paesi del mondo con le limitazioni indicate per ciascuna copertura nelle Condizioni di Assicurazione.

Titolare: la persona fisica a cui è intestata la Carta BancoPostaPiù.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA N°C009 00001

1. CONDIZIONI GENERALI

Le coperture assicurative previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione sono accessibili solo per i Titolari di Carta BancoPostaPiù, maggiorenni, che acquistino prodotti o ritirino contante attraverso Carta BancoPostaPiù.

Le coperture assicurative decorrono dal momento dell'attivazione di Carta BancoPostaPiù e fruibile per il Titolare. Le coperture assicurative hanno validità nei limiti territoriali specificati negli artt. 2.5, 3.5, 4.5 e 5.5.

L'assicurazione non è trasferibile.

2. PROTEZIONE FURTO E RAPINA DEL CONTANTE

2.1 Oggetto della copertura assicurativa

La copertura si attiva nel caso in cui l'Assicurato prelevi, attraverso la Carta BancoPosta Più, una somma di denaro in contanti presso uno sportello bancario automatizzato nel Territorio e, successivamente lo stesso, subisca un furto o una rapina dell'importo totale o parziale del contante prelevato nelle 12 ore successive al prelievo.

2.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni conseguenza di:

- furti/rapine dovuti a dolo o negligenza o condotta criminale dell'Assicurato;
- furti/rapine dovuti alla mancata osservanza di un normale comportamento prudenziale;
- furti/rapine dovuti a preventivo furto o smarrimento del codice PIN della Carta BancoPosta Più e/o mancata denuncia presso le Autorità competenti;
- furti/rapine di contante non prelevato dall'Assicurato titolare della Carta BancoPosta Più.

2.3 Limiti della copertura

La copertura è prestata con limite di Euro 500,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

2.4 Decorrenza e durata della copertura

La garanzia opera dal momento in cui il contante è prelevato presso lo sportello bancario automatizzato e per le 12 ore successive al prelievo.

2.5 Territorialità

La garanzia è valida per tutti i Paesi del Mondo.

2.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Una volta verificatosi il Sinistro, l'Assicurato dovrà:

- Effettuare entro 12 ore dal furto/rapina una denuncia circostanziata all'Autorità competente del Territorio;
- Darne tempestivo avviso, in un tempo comunque non superiore a trenta giorni dall'accadimento a TWG Services Ltd. - Via De Amicis 2 20091 Bresso - Telefono: 02.777.31.407 – 02.777.31.416 - Fax: 02.777.31.400 – 02.777.31.401, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 "Garanzie Carta BancoPosta Più", gestore della Polizza e dei Sinistri, che provvederà ad inviare all'Assicurato un modulo di denuncia sinistro che dovrà essere debitamente compilato e restituito da parte

dell'Assicurato tramite raccomandata A.R. o fax entro 30 giorni dalla data di ricevimento, unitamente alle seguente ulteriore documentazione:

- a) Copia della denuncia fatta all'Autorità;
- b) Originale della ricevuta di prelievo emessa dallo sportello bancario automatizzato o copia dell'estratto conto della Carta BancoPosta Più comprovante il giorno e l'ora del prelievo del contante.

2.7 Determinazione del danno

L'ammontare del danno è pari all'importo totale o parziale del contante prelevato, oggetto di furto o rapina così come denunciato all'Autorità competente e con il limite della ricevuta di prelievo.

2.8 Liquidazione degli indennizzi

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza direttamente all'Assicurato.

3 – UTILIZZO FRAUDOLENTO

3.1 Oggetto della copertura assicurativa

La copertura si attiva nel caso l'Assicurato subisca una perdita pecuniaria a seguito di acquisti di beni e/o servizi o prelievamenti di contante, effettuati fraudolentemente da parte di terzi mediante l'uso della Carta BancoPosta Più di cui l'Assicurato abbia perso il possesso a causa di uno dei seguenti eventi:

- Rapina;
- Scippo;
- Furto con destrezza limitatamente ai casi in cui l'Assicurato abbia indosso la Carta BancoPosta Più;
- Smarrimento;
- Furto commesso nell'abitazione a condizione che siano state violate le difese esterne dei locali mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o arnesi simili.

3.2 Esclusioni

Sono escluse le perdite pecuniarie all'Assicurato derivanti:

- Da mancata o non tempestiva (oltre 12 ore dal verificarsi o dalla presa di conoscenza dell'evento) attivazione della procedura per il "blocco" della Carta BancoPosta Più con segnalazione a Compass Banca S.p.A.;
- Da mancata denuncia alle Autorità entro 48 ore dal verificarsi del furto o dello smarrimento;
- Da furto della Carta BancoPosta Più commesso con scasso sull'autovettura o su altri veicoli adibiti a trasporto di cose e/o persone;
- Da furto o smarrimento della Carta BancoPosta Più quando la stessa sia sotto il controllo di terzi, (spedizionieri, servizi postali, vettori ecc.);
- Da furto o smarrimento della Carta BancoPosta Più che non si trovi sotto la diretta custodia dell'Assicurato o depositata in locali non chiusi;
- Dalla perdita congiunta di possesso, da parte dell'Assicurato stesso, della Carta BancoPosta Più e del codice segreto PIN;
- Da operazioni effettuate fraudolentemente da membri della

PROGRAMMA ASSICURATIVO CARTA BANCOPOSTA PIU'

famiglia dell'Assicurato;

- Da operazioni effettuate prima delle 48 ore precedenti la richiesta di "blocco" della Carta BancoPosta Più a Compass Banca S.p.A.;
- Dall'utilizzo dei dati sensibili della Carta BancoPosta Più ottenuti attraverso reti informatiche (internet, intranet, extranet).

3.3 Limiti della copertura

La copertura è prestata con il limite di Euro 500,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

3.4 Decorrenza e durata della copertura

- Per i casi di rapina, scippo, furto in abitazione, la Garanzia opera dal momento in cui si verifica la perdita di possesso della Carta BancoPosta Più a seguito di uno di tali eventi e cessa nel momento in cui viene effettuata la segnalazione di "blocco" a Compass Banca S.p.A., con il limite comunque delle 48 ore precedenti alla richiesta di "blocco".
- Per i casi di furto con destrezza, smarrimento, la garanzia è operante per le operazioni fraudolente compiute nelle 48 ore antecedenti la segnalazione di "blocco" a Compass Banca S.p.A.

3.5 Territorialità

La garanzia è valida per tutti i Paesi del Mondo.

3.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Una volta verificatosi il Sinistro, l'Assicurato dovrà:

Tempestivamente e comunque non oltre 12 ore da quando si è verificata la perdita di possesso della Carta BancoPosta Più o da quando ne ha avuto conoscenza, l'Assicurato deve inoltrare la segnalazione a Compass Banca s.p.a. e, entro 48 ore dalla perdita di possesso, sporgere denuncia circostanziata all'Autorità competente;

- Darne tempestivo avviso, in un tempo comunque non superiore a trenta giorni dall'accadimento, a TWG Services Ltd. - Via De Amicis 2 - 20091 Bresso e - Telefono: 02.777.31.407 - 02.777.31.416 - Fax: 02.777.31.400 - 02.777.31.401, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 "Garanzie Carta BancoPosta Più", gestore della Polizza e dei Sinistri che provvederà ad inviare all'Assicurato un modulo di denuncia sinistro che dovrà essere debitamente compilato e restituito da parte dell'Assicurato tramite raccomandata A.R. o fax entro 30 giorni dalla data di ricevimento, unitamente alle seguente ulteriore documentazione:

- a) Copia della denuncia fatta all'Autorità;
- b) Copia degli estratti conto della Carta BancoPosta Più comprovanti le operazioni effettuate fraudolentemente.

3.7 Determinazione del danno

L'ammontare del danno è pari al valore delle perdite pecuniarie subite dall'Assicurato a seguito dell'uso fraudolento da parte di terzi della Carta BancoPosta Più.

3.8 Liquidazione degli indennizzi

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza direttamente all'Assicurato.

ART. 4- PROTEZIONE ACQUISTO

4.1 Oggetto della copertura assicurativa

La copertura si attiva nel caso in cui l'Assicurato, avendo acquistato un bene (qualunque articolo di marca identificabile comprato da un dettagliante nel Territorio, destinato ad un uso personale, il cui pagamento sia stato effettuato interamente con la Carta BancoPosta Più e avente un prezzo di acquisto non inferiore ad Euro 75,00), subisca:

1) la perdita di possesso del bene a causa di uno dei seguenti eventi:

- Rapina;
- Scippo;
- Furto con destrezza limitatamente ai casi in cui l'Assicurato abbia indosso o a portata di mano il bene;
- Furto commesso nell'abitazione a condizione che siano state violate le difese esterne dei locali mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o arnesi simili;
- Furto con scasso commesso sull'autovettura, solo se parcheggiata in parcheggio autorizzato e custodito;

2) il danneggiamento accidentale del bene generato da cause esterne, improvvise ed imprevedibili, che ne pregiudichi totalmente la destinazione d'uso. E' escluso qualsiasi danno estetico al bene.

4.2 Esclusioni

Sono esclusi dalla copertura:

- Furti/rapine dovuti a dolo o negligenza o condotta criminale;
- Furti/rapine dovuti alla mancata osservanza di un normale comportamento prudenziale;
- Il mancato funzionamento, il guasto, i difetti imputabili a causa di origine interna, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti e la normale usura del bene dovuta al suo utilizzo;
- I danni causati da modifiche del bene, errato utilizzo del bene in base alle istruzioni d'uso, installazione o connessione non corrette, utilizzo del bene al di fuori dei modi d'uso previsti dal costruttore;
- Danni causati a parti esterne del bene che non ne pregiudichino il normale funzionamento (danni estetici ad esempio macchie, righe, graffi);
- I danni causati da dolo e negligenza;
- Il furto o il danneggiamento accidentale che avvengano quando il bene non sia sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
- L'usura del bene dovuta al normale utilizzo dello stesso o di suoi componenti qualunque ne sia la causa;
- I danni oggetto di campagna di richiamo da parte del costruttore;
- Denaro, titoli di credito, valori bollati, azioni o obbligazioni, buoni pasto, altri documenti negoziabili, biglietti di qualunque tipo e vacanze;
- Veicoli a motore e relative parti ed accessori;
- Creature viventi e vegetali;
- Edifici ed altre costruzioni;
- Beni usati, acquistati di seconda mano;
- Qualunque prestazione di servizi;
- I beni venduti da un commerciante all'ingrosso;
- Cibo, carburanti;
- I beni acquistati dal Titolare della Carta BancoPosta Più e successivamente ceduti ad altri a qualsiasi titolo;
- I beni acquistati attraverso siti Internet non registrati nel Territorio;

- Danneggiamenti derivanti da processi di riparazione o pulitura;
- Gioielli e orologi;
- Computer portatili e loro accessori;
- Telefoni cellulari, smartphones, palmari, lettori audio digitali, loro accessori e componenti.

4.3 Limiti della copertura

La copertura è prestata con il limite di Euro 1.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

4.4 Decorrenza e durata della copertura

La garanzia opera a partire dal momento in cui il bene viene acquistato e per i 60 giorni successivi all'acquisto stesso.

4.5 Franchigia e scoperto

Il pagamento di ogni sinistro verrà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta pari ad Euro 35,00.

4.6 Territorialità

La garanzia è valida per tutti i Paesi del Mondo.

4.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Una volta verificatosi il Sinistro, l'Assicurato dovrà:

- Effettuare entro 12 ore dal furto del bene una denuncia circostanziata all'Autorità competente;
- Darne tempestivo avviso, in un tempo comunque non superiore a trenta giorni dall'accadimento, a TWG Services Ltd. - Via De Amicis 2 20091 Bresso - Telefono: 02.777.31.407 – 02.777.31.416 - Fax: 02.777.31.400 – 02.777.31.401, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 "Garanzie Carta BancoPosta Più", gestore della Polizza e dei Sinistri, che provvederà ad inviare all'Assicurato un modulo di denuncia sinistro che dovrà essere debitamente compilato e restituito da parte dell'Assicurato tramite raccomandata A.R. o fax entro 30 giorni dalla data di ricevimento, unitamente alla seguente ulteriore documentazione:
 - a) In caso di furto del bene, copia della denuncia fatta all'Autorità competente;
 - b) In caso di danno accidentale, copia della fattura di riparazione, con diagnosi e descrizione dettagliata dell'intervento di riparazione che dovrà essere stata effettuata esclusivamente presso un centro autorizzato della marca del costruttore, oppure, una dichiarazione del riparatore che indichi la natura del danno e attesti l'impossibilità di effettuare la riparazione o la sua anti economicità.

4.8 Determinazione del danno

- In caso di furto totale del bene l'ammontare del danno è pari al prezzo originario di acquisto del bene come indicato nella relativa ricevuta d'acquisto;
- In caso di danno accidentale l'ammontare del danno è determinato dal costo delle componenti e della manodopera necessari alla riparazione del bene; qualora il bene non possa essere riparato, l'ammontare del danno sarà pari al prezzo di acquisto originario del bene come indicato nella relativa ricevuta d'acquisto.

4.9 Liquidazione degli indennizzi

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al

pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza direttamente all'Assicurato.

ART. 5 – SICURI-ON-LINE

5.1 Oggetto della copertura assicurativa

La copertura si attiva nel caso in cui l'Assicurato, che acquisti on-line (da un sito e-commerce autorizzato e registrato nel Territorio) un qualunque articolo avente un prezzo di acquisto non inferiore ad Euro 200,00 di marca identificabile, destinato ad un uso privato ed il cui pagamento sia stato interamente effettuato con la Carta BancoPosta Più quando lo stesso non sia conforme alle condizioni di vendita (bene non corrispondente alla descrizione del prodotto o risultante danneggiato in tutto o in parte o non completo) e di conseguenza:

- 1) Il venditore accetti la sostituzione del bene acquistato lasciando a carico dell'Assicurato i relativi costi di presa e consegna del bene o;
- 2) Il venditore accetti la sostituzione del bene acquistato ma non provveda alla sua sostituzione o al rimborso del prezzo di acquisto entro 90 giorni dalla restituzione o;
- 3) Il venditore rifiuti sia il rimborso del prezzo di acquisto che la sostituzione del bene.

5.2 Esclusioni

Sono esclusi:

- I prodotti confezionati su misura o chiaramente personalizzati per il consumatore;
- qualunque bene deperibile o che si modifichi velocemente;
- I prodotti audio-video o software;
- giornali o riviste;
- Scommesse o lotterie;
- Qualunque servizio che, con il consenso del consumatore, sia già stato eseguito;
- Le prenotazioni di voli, viaggi, pacchetti turistici, case-vacanza e alloggi;
- Alimenti e bevande;
- I beni il cui contratto di vendita non sia tra un consumatore e un operatore commerciale;
- Qualunque bene ad uso professionale;
- Qualunque bene usato;
- Denaro contante o i suoi equivalenti.

5.3 Limiti della copertura

La copertura è prestata con il limite di Euro 1.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

5.4 Decorrenza e durata della copertura

La garanzia opera a partire dalla data di ricezione del bene e per i 14 giorni successivi alla stessa.

5.5 Territorialità

La garanzia è valida in Italia, San Marino, Città del Vaticano e tutti i paesi aderenti all'UE.

5.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Darne tempestivo avviso, in un tempo comunque non superiore a trenta giorni dall'accadimento, a TWG Services Ltd. - Via De Amicis 2 20091 Bresso - Telefono: 02.777.31.407 – 02.777.31.416 - Fax: 02.777.31.400 – 02.777.31.401, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 "Garanzie Carta BancoPosta Più", gestore della Polizza e dei Sinistri, che provvederà ad inviare all'Assicurato un modulo di denuncia

sinistro che dovrà essere debitamente compilato e restituito da parte dell'Assicurato tramite raccomandata A.R. o fax entro 30 giorni dalla data di ricevimento, unitamente alle seguenti ulteriori documentazioni:

- Copia della conferma d'ordine del bene rilasciata dal venditore;
- Originale dello scontrino o dell'estratto conto della Carta BancoPosta Più comprovante il pagamento del bene ad un sito e-commerce autorizzato e registrato nel Territorio;
- Copia delle ricevute di presa e consegna del bene;
- Ove necessario, copia della ricevuta di conferma ricezione del bene spedito dall'Assicurato al venditore.

5.7 Determinazione del danno

L'ammontare del danno è pari al:

- 1) Costo sostenuto dall'Assicurato per la spedizione del bene al venditore qualora quest'ultimo ne accetti la sostituzione;
- 2) Costo sostenuto dall'Assicurato per la spedizione del bene al venditore e al suo prezzo di acquisto qualora il venditore, avendone accettata la sostituzione, non provveda entro 90 giorni dalla ricezione del bene all'invio del bene richiesto o al suo rimborso;
- 3) Costo sostenuto dall'Assicurato per l'acquisto del bene oltre al suo costo di spedizione alla Compagnia, qualora il venditore non ne accetti la sostituzione.

5.8 Liquidazione degli indennizzi

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Compagnia, provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza direttamente all'Assicurato.

ART. 6 – EFFETTO E CESSAZIONE DELLE GARANZIE NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI

Le Garanzie hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza e terminano alle ore 24.00 della data di scadenza della polizza stessa, a condizione che la Carta BancoPosta Più sia stata attivata.

In caso di disdetta da parte del richiedente della Carta BancoPosta Più avvenuta durante l'annualità assicurativa, le Garanzie cesseranno alle ore 24.00 del giorno di efficacia della disdetta. In caso di revoca, per qualsiasi causa da parte di Compass Banca S.p.A., della Carta BancoPosta Più avvenuta durante l'annualità assicurativa, le Garanzie cesseranno alle ore 24.00 del giorno precedente il provvedimento stesso.

Le garanzie hanno comunque termine:

- In caso di morte dell'Assicurato.
- Qualora la Carta BancoPosta Più emessa da Compass Banca S.p.A. giunga a scadenza e/o venga ritirata senza che sia rinnovata o sostituita con altra Carta BancoPosta Più.

ART. 7 DECADENZA

Il mancato adempimento agli obblighi previsti da parte dell'Assicurato comporteranno la decadenza da ogni diritto all'indennizzo, valendo quale omissione dolosa agli obblighi normativi previsti negli artt. 1913 – 1914 – 1915 del Codice Civile.

ART. 8. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'art. 1910 c.c. se per il medesimo rischio sono

contratte contemporaneamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, nei termini previsti da ciascun contratto di assicurazione, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

9. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: London General Insurance Company Ltd., Ufficio Reclami, Via De Amicis 2 20091 Bresso (MI) ovvero via fax al numero: 02.777.31.400 o per email all'indirizzo: info.it@thewarrantigroup.com.

L'esponente potrà avvalersi modello di reclamo disponibile sul sito dell'IVASS alla sezione "come presentare un reclamo" ("Facsimile di reclamo all'impresa") ovvero anche sul sito della Compagnia, tramite link al sito dell'IVASS.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa (dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato), breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto, in tutto o in parte, dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto con copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamante potrà avvalersi del modello di reclamo disponibile sul sito dell'IVASS alla sezione "come presentare un reclamo" ("Facsimile di reclamo all'IVASS"), ovvero anche sul sito della Compagnia, tramite link al sito dell'IVASS.

I reclami potranno essere indirizzati anche al Financial Ombudsman Service (FOS) di cui London General Insurance Company Ltd. è membro, ai seguenti recapiti Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London E14 9SR, telefono: 800 023 4567 o +44300123 9 123. Website: www.financial-ombudsman.org.uk

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In particolare, si informa che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, in caso di controversia inerente a o derivante dal contratto di assicurazione, la parte che intenda promuovere una causa dovrà previamente esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, deferendo la controversia a uno degli Organismi di mediazione abilitati che abbia sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.